

# Quote Srl, trasferimento con procedura telematica

Marco Bellinzoso  
Angelo Busani

■ Anche i dottori commercialisti e gli esperti contabili potranno effettuare per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle quote di Srl sottoscritti con firma digitale. Non ci sarà più bisogno perciò di ricorrere alla procedura tradizionale e di file agli sportelli.

E quanto dispone il provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate datato 1° aprile 2009 (prot. n. 42914) pubblicato ieri sul sito dell'Agenzia che completa l'attuazione di quanto previsto dal Dl anti-crisi (articolo 36, comma 1-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge n. 133/08).

Il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale delle Srl dallo scorso autunno

## L'INDICAZIONE

Per il presidente del Cndcec, Claudio Siciliotti, deve essere «aperto» anche l'iter per l'affitto e la cessione di aziende

può essere, infatti, iscritto nel Registro delle imprese sia se effettuato con atto notarile (articolo 2470 del Codice civile) e quindi con atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia se l'atto traslativo sia "sottoscritto con firma digitale" da altri intermediari abilitati dall'articolo 31, comma 2-quater, legge 24 novembre 2000, n. 340, vale a dire gli iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali (ora nell'Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili), muniti della firma digitale.

A partire dal 22 agosto 2008 le transazioni di questo tipo sono state oltre 15mila e la quota di mercato conquistata dai commercialisti ha ormai superato il 20 per cento.

«Ringraziamo l'Agenzia che ha rispettato la tempistica annunciata - sottolinea il presidente nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), Claudio Siciliotti - e siamo soddisfatti per l'opportunità che viene offerta a noi e al mercato. Anzi, riteniamo che ora debba essere fatta la stessa cosa per quanto riguarda l'affitto e la cessione d'azienda».

La nuova procedura telemati-

ca entrerà in vigore tra 60 giorni ma grazie a un'intesa che Cndcec e Agenzia stanno definendo sarà possibile anche prima effettuare registrazioni degli atti in regime di sperimentazione con piena efficacia.

Secondo le istruzioni diramate dall'Agenzia, l'atto di trasferimento delle partecipazioni deve, quindi, recare: la firma digitale dell'intermediario, quale soggetto obbligato a richiedere la registrazione e la marca temporale apposta al momento dell'ultima firma digitale delle parti.

La registrazione può essere eseguita presso qualsiasi ufficio delle Entrate (e, cioè, non vi sono vincoli territoriali). Per l'esecuzione della registrazione, gli intermediari, se sprovvisti dell'abilitazione al servizio telematico Entratel dell'Agenzia, devono presentare domanda all'ufficio territorialmente competente, corredata da autocertificazione con cui attestano la loro iscrizione all'Albo e, in conformità con le prescrizioni del decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni, l'assenza di provvedimenti di sospensione o radiazione. Per effettuare la registrazione, l'intermediario trasmette, per via telematica, entro 20 giorni dalla data di stipula dell'atto, il modello informatico unitamente all'atto di trasferimento, nonché ai dati per il pagamento delle imposte. Gli intermediari, altresì, effettuano, per via telematica, contestualmente alla richiesta di registrazione, anche il pagamento delle imposte dovute in base ad autoliquidazione, mediante addebito su proprio conto corrente intrattenuto presso gli istituti di credito convenzionati con l'agenzia delle Entrate. Per l'amministrazione finanziaria (circolare n. 58/E del 17 ottobre 2008), questi atti vanno fiscalmente considerati alla stessa stregua della scritture private autenticate, con la conseguenza che essi vanno registrati in "termine fisso" (di 20 giorni) e con imposta fissa (articolo 11, comma 1 del Testo unico dell'imposta di registro).

Una volta ricevuta la trasmissione, l'Agenzia trasmette, sempre per via telematica, apposite comunicazioni con cui attesta la ricezione del file contenente l'atto di trasferimento delle partecipazioni, indica gli estremi di registrazione attribuiti all'atto stesso, restituisce l'atto sottoposto a registrazione e attesta l'esito dell'addebito delle imposte.

## Il percorso

### La chance telematica

- Dottori commercialisti ed esperti contabili, come già i notai, possono usare il Web per registrare il trasferimento di quote di Srl
- L'atto deve riportare la firma digitale dell'intermediario e la marca temporale apposta al momento dell'ultima firma digitale delle parti
- La registrazione può essere eseguita presso qualsiasi ufficio delle Entrate
- Per l'esecuzione della registrazione, gli intermediari, se sprovvisti dell'abilitazione al servizio telematico Entratel dell'Agenzia, devono presentare una domanda all'ufficio territorialmente competente, corredata da autocertificazione dell'iscrizione all'Albo e dell'assenza di provvedimenti di sospensione o radiazione

### La tempistica

- L'intermediario deve trasmettere entro 20 giorni dalla data di stipula dell'atto il modello informatico unitamente all'atto di trasferimento, oltre ai dati per il pagamento delle imposte
- La nuova procedura sarà attiva tra 60 giorni, ma in alcune aree già partirà una fase di sperimentazione